Cassazione penale sez. III, 25/01/2024, n. 7545

RITENUTO IN FATTO

- 1. Con lâ??impugnata sentenza, la Corte dâ??appello di Venezia, in riforma della sentenza del Giudice dellâ??Udienza preliminare del Tribunale di Bassano del Grappa di assoluzione, ha condannato lâ??imputato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e Euro 200,00 di multa, per il reato di favoreggiamento della prostituzione, artt. 110 cod. pen. e 3 comma 1 n. 8 e 4 n. 7 della legge n. 75 del 1958, perché, in concorso con altri soggetti giudicati separatamente, curando la pubblicizzazione su sito internet di inserzioni pubblicitarie aventi ad oggetto lâ??attività di prostituzione, prevedendo altresì ad eseguire le foto e/o ad aiutare a scegliere le fotografie di altre donne da inserire nellâ??annuncio pubblicitario con il nome della prostituta, favoriva la prostituzione di numerose donne.
- 1.1. Al diverso epilogo di condanna, la Corte dâ??appello, investita dallâ??impugnazione del Procuratore generale, Ã" pervenuta allâ??esito della rinnovazione dellâ??istruttoria mediante assunzione delle testimonianze delle prostitute e rilevato che lâ??imputato aveva offerto servizi aggiuntivi, quali lâ??effettuazione della foto della donna e/o lâ??aiuto alla scelta della fotografia di altra donna da inserire, corredata del numero di telefono della prostituta, nellâ??annuncio pubblicitario, ha ritenuto integrata la fattispecie di reato in presenza di un quind pluris rispetto alla mera prestazione del servizio pubblicitario. Lâ??imputato, che non si era limitato a pubblicare le fotografie consegnate dalle donne per essere inserite nel sito pubblicitario, aveva avuto parte attiva nel favorire la prostituzione in presenza di offerta di servizi aggiuntivi.
- **2**. Avverso la sentenza ha presentato ricorso lâ??imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto lâ??annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione allâ??erronea applicazione dellâ??art. 3 comma 1 n. 8 della legge n. 75 del 1958 e vizio di motivazione.

La Corte dâ??appello avrebbe ritenuto, quale quid pluris, al fine dellâ??integrazioni della fattispecie di favoreggiamento della prostituzione, lâ??avere provveduto lui stesso a scattare le fotografie e ad aiutare a scegliere in insieme alla prostituta le foto a lei somiglianti per poi pubblicarle a suo nome. In primo luogo, la corte territoriale avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius perché lâ??atto di appello del P.G. non faceva riferimento, ai fini dellâ??integrazione del reato, alla circostanza, integrante il quid pluris, che lâ??imputato avesse scattato le fotografie alle prostitute.

In secondo luogo, la motivazione sarebbe illogica poiché non vi sarebbe alcun elemento di prova per dire che fotografie ritraenti donne rinvenute nel suo computer fossero poi state pubblicata negli annunci sul sito.

Infine, richiamando la pronuncia n. 20384 del 2013 della Corte di cassazione, le condotte contestate non potrebbero assurgere a elemento integrativo della fattispecie penale trattandosi di prestazione di servizi alla prostituta che non risulterebbero penalmente rilevanti se destinate ad altre attivit \tilde{A} , oltretutto in un contesto nel quale il bene giuridico tutelato non \tilde{A} " la pubblica moralit \tilde{A} o il buon costume, ma la libert \tilde{A} e la dignit \tilde{A} della persona che si prostituisce.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo lâ??inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

- **4**. Il ricorso non Ã" fondato e va, pertanto, rigettato.
- **5**. Va disattesa siccome manifestamente infondata la violazione dellâ??art. 597 comma 3 cod. proc. pen.

Con lâ??atto d \tilde{A} ¬ appello il Procuratore generale ha impugnato il capo della sentenza di assoluzione, perch \tilde{A} © il fatto non sussiste, deducendo lâ??erronea applicazione della legge penale e argomentando, in fatto, la riconducibilit \tilde{A} dei fatti alla fattispecie normativa di favoreggiamento della prostituzione.

Con lâ??impugnazione ha delimitato il perimetro del devoluto alla cognizione del giudice dellâ??impugnazione, perimetro che, a sua volta, circoscrive lâ??ambito di cognizione del giudice che rimane, allâ??interno di tale perimetro, libero di argomentare la fondatezza dellâ??impugnazione su diverse basi giuridiche rispetto a quelle che sono prospettate nellâ??atto di impugnazione ed anche sulla scorta di elementi di fatto della vicenda processuale non rilevati nellâ??impugnazione.

6. Quanto al merito dellâ??affermazione della responsabilitÃ, la corte territoriale Ã" pervenuta alla condanna dellâ??imputato per il reato di favoreggiamento con motivazione congrua e corretta sul piano del diritto.

Lâ??attività posta in essere dallâ??imputato, per come accertato dai giudici del merito e non sindacabile in questa sede in presenza di congrua motivazione (cfr. par.1.1.), si era concretizzata nel compimento di â??quellâ??attività ulterioreâ?• che aggiungendosi alla mera inserzione pubblicitaria integra il reato contestato.

Osserva il Collegio che, muovendo dalla circostanza che il legislatore non ha considerato vietata lâ??attivit \tilde{A} , se liberamente svolta, d \tilde{A} ¬ prostituzione, la giurisprudenza di legittimit \tilde{A} ha, nel tempo, delineato alcuni punti fermi in base ai quali \tilde{A} " possibile individuare e circoscrivere le

condotte penalmente sanzionate dallâ??art. 3 della legge n. 75 del 1958.

Con specifico riguardo ai servizi pubblicitari messi a disposizione delle persone che si prostituiscono, la Corte di legittimit\tilde{A} ha individuato due profili interpretativi che possono dirsi costanti.

In primo luogo, superando un risalente orientamento di legittimità espresso con la sentenza n. 15275 del 2007, secondo cui commette il reato di lenocinio il direttore di un giornale il quale consapevolmente consente la pubblicazione sul proprio giornale di inserzioni relative ad unâ??attività prostitutiva, perché in tale modo compie unâ??attività dâ??intermediazione tra cliente e prostituta e, quindi, in definitiva favorisce la prostituzione, ha affermato che la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sui siti web, al pari di quella sui tradizionali organi dâ??informazione a mezzo stampa, deve essere considerata â??come un normale servizio in favore della personaâ?• (Sez. 3, n. 26343 del 18/3/2009). Tale giudizio Ã" stato, poi, confermato dalla successiva sentenza n. 4443 del 12/1/2012, nella cui motivazione si precisa che il reato risulta, invece, integrato allorché alla mera pubblicazione degli annunci e del materiale messo a disposizione dalla persona interessata â??si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donnaâ?lâ?• (Sez. 3, n. 4443 del 12/01/2012, M., Rv. 251971).

La Corte ha posto lâ??attenzione sulla circostanza che rendere più allettante lâ??offerta e facilitare lâ??approccio con un numero maggiore di clienti, costituisse

condotta di intermediazione penalmente rilevante.

Spostando il piano interpretativo sullâ??ambito dei c.d. â??servizi aggiuntivi e personalizzatiâ?•, che indicano la linea di discrimine tra il lecito e lâ??illecito, laddove la prestazione di servizi â??ordinariâ?• non costituisce reato, la Corte di cassazione, affermata lâ??irrilevanza penale della mera pubblicazione degli annunci, che costituisce un normale servizio svolto a favore della persona della prostituta, ha escluso anche la rilevanza quali servizi aggiuntivi quali lâ??avere riportato ritocchi con strumenti informatici alle fotografie pubblicate sul sito, posto che tale condotta resta limitata alla prestazione di servizi ordinari senza trasmodare in un supporto aggiuntivo e personalizzato a favore delle destinatarie (Sez. 3, n. 20384 del 29/01/2013, P.M. in proc. Bolzanello, Rv. 255426; Sez. 3, n. 48981 del 21/10/2014, P.G. in proc. Piantoni, Rv. 261209).

Ponendo lâ??accento sulla rilevanza agli aspetti collaborativi della condotta dellâ??agente per favorire il contatto tra cliente e prostituta, esulanti dal mero servizio alla prostituta, la giurisprudenza ha delineato i c.d. servizi ulteriori: lâ??essersi interessato alle foto delle donne da pubblicare, lâ??aver contattato il fotografo per fare delle nuove foto, il far sottoporre le donne a servizi fotografici erotici (Sez. 3, n. 26343, 25/06/2009), condotte con cui lâ??agente pone in essere una collaborazione organizzativa, al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente. In tempi

pi \tilde{A}^1 recenti si $\tilde{A}^{"}$ ritenuto integrante il servizio aggiuntivo lâ??avere rielaborato i testi degli annunci, curato lâ??allestimento della pubblicit \tilde{A} e provveduto alla scelta delle immagini (Sez. 3, n. 45524 del 15/03/2018, Rv. 273955 â?? 01, secondo cui in tema di prostituzione, integra il delitto di favoreggiamento di cui allâ??art. 3, comma primo, n. 5, della legge n. 75 del 1958, la condotta di chi non si limita a pubblicare su un sito web inserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, ma compie ulteriori attivit \tilde{A} finalizzate a rendere pi \tilde{A}^1 allettante lâ??offerta e a facilitare lâ??approccio con un numero maggiore di clienti).

Ciò che rileva, ai fini della sussistenza del reato, Ã" lâ??aver posto in essere unâ??attività che esula alla mera inserzione pubblicitaria, che costituisce un servizio alla prostituta, ponendo in essere ulteriori fatti qualificati dalla specifica direzione agevolatrice dellâ??attività prostitutiva.

Tale opzione interpretativa risulta conforme ai princ $\tilde{A}\neg pi$ enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 6 marzo 2019, che nel dichiarare non fondata la questione di legittimit \tilde{A} costituzionale sollevata dalla Corte dâ??appello di Bari, ha ritenuto che non sia in contrasto con la Costituzione la scelta di politica criminale operata con la legge Merlin, quella cio \tilde{A} " di configurare la prostituzione come unâ??attivit \tilde{A} in s \tilde{A} © lecita, ma al tempo stesso di punire tutte le condotte di terzi che la agevolino o la sfruttino, ritenendo cos $\tilde{A}\neg$ che il reato di favoreggiamento della prostituzione non contrasti con il principio di determinatezza e tassativit \tilde{A} della fattispecie penale.

In tale contesto, \tilde{A} " proprio attraverso lâ??individuazione, ad opera della giurisprudenza di legittimit \tilde{A} , dei c.d. servizi aggiuntivi che si caratterizzano per la direzione agevolatrice della??attivit \tilde{A} che si viene a rispettare il principio di determinatezza della fattispecie e di legalit \tilde{A} nel caso concreto.

 $Ci\tilde{A}^2$ che rileva, in altri termini, \tilde{A} " lâ??aver posto in essere unâ??attivit \tilde{A} collaborativa attraverso cui si rende pi \tilde{A}^1 agevole e pi \tilde{A}^1 allettante lâ??offerta e a facilitare lâ??approccio con un numero maggiore di clienti e dunque condotte dirette a favorire lâ??attivit \tilde{A} di prostituzione e non la prostituta.

7. Ciò premesso, la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha specificatamente enucleato i c.d. â??servizi aggiuntiviâ?• posti in essere dallâ??imputato che non si era limitata ad una mera pubblicizzazione delle inserzioni pubblicitarie delle prostitute, ma aveva posto in essere unâ??attività finalizzate ad agevolarne la prostituzione, al fine di rendere più allettante lâ??offerta e di facilitare lâ??approccio con un maggior numero di clienti quale, nella fattispecie esaminata, nella scelta delle fotografie da inserire ovvero da preferire (cfr. pag. 3), oltre allâ??avere effettuato le foto (cfr. pag. 3).

Si tratta di una motivazione congrua e non qui sindacabile e corretta sul piano del diritto.

8. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos \tilde{A} deciso il 25 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2024.

Campi meta



Massima : Costituisce reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi, nell'ambito della pubblicazione di annunci online, fornisca "servizi aggiuntivi" che vadano oltre la mera pubblicizzazione, configurando un'agevolazione dell'attivit \tilde{A} . Nello specifico, l'esecuzione di fotografie per conto delle prostitute o l'assistenza nella scelta delle stesse integrano il reato, in quanto rappresentano un'attivit \tilde{A} collaborativa che facilita l'esercizio della prostituzione, rendendola pi $\tilde{A}^{\scriptscriptstyle I}$ allettante e accessibile a un maggior numero di clienti. Supporto Alla Lettura :

PROSTITUZIONE

Con il termine prostituzione si intende il compimento di prestazioni sessuali a scopo di lucro, il cui elemento caratterizzante della prostituzione Ã" lâ??offerta di prestazioni sessuali in cambio di un corrispettivo economico. Tale attività può essere esercitata sia da soggetti maschili che femminili, finalizzata a qualsiasi tipo di rapporto, sia eterosessuale che omosessuale, e consiste nel compimento di qualsiasi atto di natura sessuale. Tale comportamento non costituisce reato in quanto siffatta attivitÃ, seppure intesa come degradante e contraria al buon costume, rientra tra la libertà di autodeterminazione della persona e dunque non puÃ² essere sanzionata penalmente. Vi sono perÃ² condotte, legate alla prostituzione, che costituiscono reato, e sono: **sfruttamento**, induzione e favoreggiamento della prostituzione. Il reato di favoreggiamento, sfruttamento e induzione alla prostituzione Ã" punito dallâ??art. 3, n. 8, l. n. 75/1958, con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a 10.329 euro. Sfruttamento: disciplinato dalla legge n. 75 del 1958 stabilisce, allâ??articolo 3 che Ã" illegale approfittare dei proventi ottenuti dallâ??attività di prostituzione di terzi, quindi viene incriminato lo sfruttamento della prostituzione come condotta volta a trarre ingiustificato vantaggio dallâ??attività di chi si prostituisce. In ogni caso deve essere presente la consapevolezza dello sfruttatore di trarre un indebito vantaggio dallâ??attività di meretricio. Favoreggiamento: attività finalizzata a facilitare, favorire o comunque apportare un contributo determinante allâ??esercizio della prostituzione; trattasi di condotte caratterizzate dal porre in essere un rapporto di causalitA nel quale si concretizzino tutte quelle condizioni perché si possa realizzare lâ??esercizio della prostituzione altrui. E' importante individuare il momento in cui si perfeziona il favoreggiamento essendo sufficiente qualsiasi forma di intervento agevolativo, come, per esempio, mettere in contatto il cliente con la prostituta. *Induzione*: si tratta di un'ulteriore ipotesi di reato individuato nella legge Merlin all'art. 3, e s'intende qualsiasi attivitA di persuasione o convincimento, operata nei confronti di un soggetto, affinché costui offra il proprio corpo ad un numero indeterminato di persone. Ã? necessario, inoltre, che lâ??induzione avvenga senza violenza o minaccia, perché eventualmente integrerebbe lâ??ipotesi aggravata prevista allâ??art. 4 della legge stessa. Oggi in Italia, la stessa prostituzione non costituisce reato come allo stesso modo non $\tilde{A}^{"}$ pi \tilde{A}^{1} reato â??lâ??atto osceno in luogo pubblicoâ?•, il comportamento cioÃ" di chi consuma un rapporto sessuale in auto con una prostituta, in un luogo che sia affacciato sulla pubblica via o facilmente visibile da altri. Inoltre non \tilde{A} " pi \tilde{A} 1 reato neanche la prostituta che va in giro vestita succintamente o con abiti che possano offendere il decoro pubblico: anche tale comportamento Ã" stato oggetto di depenalizzazione, con applicazione solo di sanzioni amministrative.